

PARTE B

AMBITO PER CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI NELL'AMBITO CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO

Art. 22

SOGGETTI DELLE INIZIATIVE

Il Comune di Forlimpopoli pone a fondamento della propria azione nell'ambito delle attività culturali, turistiche, sportive e del tempo libero il pluralismo associativo nonché l'integrazione fra pubblico e privato ed interviene, anche in concorso con lo stato o di altri enti pubblici e privati, a sostegno di iniziative svolte da:

- a) associazioni a larga base rappresentativa, cooperative culturali, organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale;
- b) istituzioni e fondazioni culturali;
- c) cooperative, società e altri soggetti privati aventi come scopo la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva e che agiscono utilizzando anche strumenti di tipo imprenditoriale;
- d) altri enti locali;
- e) enti di promozione sportiva, società sportive, organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione dello sport;
- f) federazioni sportive del C.O.N.I.;
- g) centri sportivi, società e altri soggetti privati aventi come scopo la diffusione dello sport e che agiscono utilizzando anche strumenti di tipo imprenditoriale;
- h) cooperative e società aventi come finalità l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- i) comitati di gestione dei Polisportivi;
- l) associazioni ambientali.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) per accedere ai contributi comunali debbono:

- avere sede nel territorio comunale;
- svolgere attività da almeno due anni.

Art. 23

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Le domande di ammissione ai contributi debbono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'attività per la quale si chiede il sostegno.

Le domande devono contenere:

- una dettagliata descrizione dei programmi da realizzare con la relativa previsione delle spese e delle entrate;
- l'indicazione delle risorse e delle strutture organizzative disponibili;
- la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'art.22, ultimo comma;
- copia dell'eventuale ultimo bilancio approvato e/o rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;
- dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti.

Oggetto della domanda possono essere solo attività da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 24

CRITERI

In merito ai soggetti vengono valutate in modo prioritario le attività promosse:

- dall'associazionismo a larga base rappresentativa;
- dai soggetti da tempo e con continuità operanti nel territorio comunale e già destinatari in passato di contributi di enti locali;
- da nuovi soggetti culturali in grado di garantire presenza e sviluppo in quanto dotati di adeguati strumenti di intervento;
- enti di promozione sportiva a larga base rappresentativa e federazioni sportive del C.O.N.I.;
- società sportive da tempo e con continuità operanti nel territorio comunale e già destinatarie in passato di contributi di enti locali;
- nuove società o organismi associativi vari, però in grado di garantire presenza e sviluppo in quanto dotati di adeguati strumenti di intervento.

In merito alle finalità vengono valutati in modo prioritario i programmi o progetti specifici relativi a:

- studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
- promozione e produzione di attività teatrali e musicali;
- diffusione della cultura teatrale, musicale cinematografica ed audiovisiva;
- diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, ecc.);
- corsi di ginnastica preventiva per bambini e corsi di ginnastica per anziani;
- iniziative non saltuarie di carattere formativo in particolare modo indirizzate agli adolescenti;
- manifestazioni rivolte all'intera cittadinanza per la diffusione dello sport;
- tornei o manifestazioni sportive, che promuovono la città di Forlimpopoli;
- formazione ed aggiornamento di operatori del settore;
- informazioni sui problemi relativi allo sport;
- realizzazione e/o ristrutturazione di impianti sportivi;
- gestione e utilizzo degli impianti, anche attraverso l'acquisto di attrezzature sportive.

Art. 25

MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Settore Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero che risponde del rispetto delle modalità stabilite nonché della corretta applicazione dei criteri fissati e previo parere della Consulta di pertinenza.

L'ammontare dei contributi non potrà comunque eccedere il 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 26

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi avverrà soltanto a programma concluso dietro presentazione della seguente documentazione:

- relazione del soggetto beneficiario sui risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti dall'iniziativa;
- relazione consuntiva delle spese e delle entrate, con ogni documentazione richiesta dall'ufficio competente.

Qualora le spese dovessero risultare di ammontare inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo è stato determinato, si provvederà direttamente, in sede di erogazione, a ridurre il contributo concesso affinché lo stesso risulti percentualmente pari a quello stabilito su preventivo.

Art. 27

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

Al fine di conseguire gli scopi della legge e di andare conseguentemente ad una mirata utilizzazione delle risorse, il Comune adotta il criterio della programmazione degli interventi da attuare nel rispetto dei seguenti criteri.

All'inizio dell'anno saranno prese in considerazione le iniziative di carattere consolidato e ricorrente alle quali sulla scorta delle richieste e delle esperienze maturate sarà riservato l'80% delle disponibilità finanziarie.

Nel corso dell'anno potranno essere tenute in considerazione le altre attività di tipo occasionale utilizzando la disponibilità residua risultante alle somme già impegnate.

Art. 28

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria storica delle iniziative che si svolgono nel territorio comunale, i soggetti destinatari di contributi sono tenuti a consegnare la documentazione prodotta nei modi più idonei, a seconda delle diverse tipologie, delle attività realizzate con il concorso del Comune.

Art. 29

MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA ED URGENZA.

Possono essere presentate anche fuori dai termini fissati, domande di contributo per manifestazioni non preventivabili di particolare rilevanza ed urgenza.

Le richieste vengono, comunque, esaminate previo accertamento dei requisiti sopra indicati e sottoposte a parere dalla Consulta di pertinenza.

Art. 30

DECADENZA DAL DIRITTO.

I soggetti richiedenti ed assegnatari della sovvenzione decadono dal diritto di ottenerla, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale la sovvenzione era stata accordata;
- non venga presentata la documentazione prescritta;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma della iniziativa tanto da stravolgerla in senso negativo.

In questo ultimo caso, comunque, l'accertamento della esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire la erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente concesso.

Art. 31

PUBBLICAZIONE DELLE SOVVENZIONI COMUNALI.

Il Comune di Forlimpopoli al fine di attuare il principio della trasparenza derivante dalla legge 241/90 procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 dei provvedimenti relativi a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi di qualunque genere.

Art. 32

DINIEGO DI SOVVENZIONI

Le sovvenzioni che vengono annullate e accordate sono legate tanto alla disponibilità finanziaria, quanto alla discrezionalità operative dell'Ente concedente.

L'affidamento di una sovvenzione non può quindi costituire titolo ne diritto ad ottenerla negli anni successivi.